



Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”

SEDE CENTRALE - VIA F.lli ROSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 - BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

Organizzazione con sistema di gestione certificato da CERTIQUALITY secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015

Certificato numero 1167 QM settore Ea34



REGOLAMENTO PROGETTO STUDENTE-ATLETA

rev.0 del 24/03/2026

Indice generale

Art.1 – Normativa di riferimento	2
Art.2 – Progetto studente-atleta nell'Istituto.....	2
Art.3 – Richiesta di adesione al progetto	2
Art.4 – Procedura di attivazione del progetto	2
Art.5 – Piano Formativo Personalizzato PFP	3
Art.6 – Tutor sportivo e tutor scolastico.....	3
Art.7 – Formazione Scuola-Lavoro FSL (ex PCTO)	3
Art.8 – Assenze, ritardi e uscite anticipate	3
Art.9 – Uscite anticipate dello studente-atleta minorenni in assenza di accompagnatore	4
Art.10 – Sospensione o termine del progetto in corso d'anno	4
Art. 11 – Disposizioni finali	4

Art.1 – Normativa di riferimento

1. La normativa di riferimento del progetto studente-atleta dell'Istituto è:
 - a. il DM n. 43 del 3 marzo 2023 e successive integrazioni;
 - b. la circolare emanata dal Ministero ogni anno;
 - c. il bando e le note specifiche, aggiornate per ciascun anno scolastico, reperibili nella pagina dedicata del sito del ministero: <https://www.mim.gov.it/web/guest/progetto-studenti-atleti-di-alto-livell>
 - d. il PTOF ed Regolamento di Istituto.

Art.2 – Progetto studente-atleta nell'Istituto

1. L'attivazione del progetto studente-atleta nell'Istituto è subordinata:
 - a. al proseguo della sperimentazione del progetto da parte del Ministero o di una sua definizione stabile;
 - b. all'approvazione per ciascun anno scolastico da parte del Collegio Docenti.
2. Gli obiettivi del progetto nell'Istituto sono:
 - a. cercare di superare le criticità che nascono durante il percorso scolastico degli studenti-atleti;
 - b. favorire il dialogo e l'attiva collaborazione tra gli attori coinvolti dal progetto: studenti, famiglie, Istituto, Società sportive;
 - c. promuovere il diritto allo studio e il successo formativo di questi studenti.

Art.3 – Richiesta di adesione al progetto

1. Il progetto è destinato a studenti-atleti di alto livello, da individuarsi sulla base di specifici requisiti, validi per tutte gli sport. L'attestazione è di pertinenza delle Federazioni sportive associate e riconosciute dal CONI e dal CIP.
2. I requisiti ed i parametri che stabiliscono quali sono le Federazioni sportive che possono certificare gli studenti-atleti sono definiti dalla normativa vigente e dalle circolari ministeriali.
3. Le Federazioni sportive certificano i requisiti dello studente-atleta sulla base della normativa vigente e delle circolari ministeriali
4. Per la richiesta di adesione del progetto la famiglia è tenuta ad inviare una e-mail all'indirizzo istituzionale dell'Istituto [bitf01000q@istruzione.it], con la certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva di appartenenza.
5. L'Istituto accoglie la richiesta di adesione al progetto; spetta tuttavia allo studente-atleta, alla famiglia e alla Società sportiva di appartenenza di verificare il possesso dei requisiti richiesti tramite attenta lettura del bando.

Art.4 – Procedura di attivazione del progetto

1. A seguito di ricezione dell'e-mail da parte della famiglia contenente la certificazione dello studente, l'Istituto provvede a redigere l'apposito Piano Formativo Personalizzato (PFP).
2. Il PFP e la certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva vengono caricati dall'Istituto, come istanza, sull'apposita piattaforma ministeriale.
3. In attesa di validazione dell'istanza presentata su piattaforma resta facoltà del Consiglio di Classe l'applicazione del PFP.
4. Una volta che l'istanza viene validata dall'Ente preposto la procedura è completata e il progetto diviene operativo.
5. Il progetto trova validità ed applicazione solo per l'anno scolastico in cui viene attivato. Se esso prosegue anche negli anni scolastici successivi esso deve essere "riattivato", ripetendo la procedura.
6. In ogni anno scolastico il progetto studente-atleta può partire solo a seguito della specifica circolare ministeriale che definisce i requisiti specifici. Nelle more dell'emanazione della circolare, l'Istituto può valutare le singole posizioni aperte.

Art.5 – Piano Formativo Personalizzato PFP

1. Il Consiglio di Classe redige il PFP ove propone le opportune misure metodologiche, definite per ciascuna disciplina.
2. Lo scopo del PFP è conciliare il percorso formativo scolastico con l'attività agonistico-sportiva. Le misure metodologiche previste dal documento sono volte a garantire allo studente un approccio personalizzato agli impegni scolastici.
3. L'applicazione di tali misure necessita da parte dello studente della piena collaborazione e di un rapporto sempre corretto con i Docenti. Lo studente pertanto è tenuto a comunicare tempestivamente ai Docenti i propri impegni.
4. In caso di oggettiva impossibilità ad applicare le personalizzazioni previste, il Docente provvederà a spiegare le motivazioni della mancata attuazione, concordando eventuali personalizzazioni alternative.
5. Il PFP è uno strumento flessibile che necessita per la sua piena realizzazione di una reale collaborazione e di un dialogo costante tra studente, famiglia, Scuola e Società sportiva.
6. Il PFP sarà firmato da tutte le componenti interessate e conservato agli atti.

Art.6 – Tutor sportivo e tutor scolastico

1. Il tutor sportivo (esterno) è designato dalla società sportiva. Data la funzione che svolge, non può essere un esercente la potestà genitoriale sullo studente.
2. Il tutor scolastico (interno) è il coordinatore della classe di cui lo studente-atleta fa parte.
3. Le principali funzioni del tutor scolastico (interno) sono:
 - a. redigere, con il Consiglio di classe, i PFP per gli studenti segnalati da parte della segreteria;
 - b. contattare periodicamente e in base alle necessità il tutor sportivo, richiedendo di essere informato in caso di assenze prolungate dagli allenamenti, sospensioni o abbandono dell'attività sportiva
 - c. acquisire la documentazione necessaria per l'eventuale validazione delle ore svolte in attività sportiva ai fini della FSL e dei crediti scolastici.
 - d. mantenere il collegamento tra studente, famiglia, Scuola e Società sportiva.

Art.7 – Formazione Scuola-Lavoro FSL (ex PCTO)

1. Gli allievi che nell'ultimo triennio si avvalgono del progetto studente-atleta sono esonerati dalle attività di FSL se l'impegno sportivo è di un monte ore corrispondente o superiore a quello richiesto dalla normativa.
2. L'esonero non riguarda le attività di formazione specifica sulla salute e la sicurezza.
3. Le ore svolte in impegno sportivo possono essere conteggiate ai fini delle ore e dei crediti previsti dalla FSL se:
 - a. svolte successivamente al corso sulla sicurezza ed al conseguimento dell'attestato richiesto (non possono essere conteggiate in nessun caso le ore svolte prima);
 - b. certificate su carta intestata dalla Società sportiva e firmate dal tutor sportivo. La certificazione deve riportare:
 - il periodo di attività;
 - la disciplina sportiva svolta;
 - il totale delle ore di attività sportiva svolte.
4. Sulla base di quanto deliberato dal Collegio Docenti, eventuali "eccedenze" di ore svolte in attività sportiva rispetto a quelle previste dalla FSL possono determinare crediti aggiuntivi nel triennio.

Art.8 – Assenze, ritardi e uscite anticipate

1. La Società sportiva deve trasmettere con tempestività all'Istituto, tramite e-mail, il calendario degli impegni dello studente-atleta. La trasmissione può essere effettuata anche dalla famiglia purché il calendario sia su carta intestata della Società sportiva.

2. È facoltà dell'Istituto richiedere alla Società sportiva conferma di effettiva partecipazione dello studente-atleta alle attività calendarizzate.
3. Le assenze dello studente-atleta per attività sportiva sono distinguibili a seconda della tipologia:
 - a. assenze per competizione sportiva: sono sempre autorizzate purché debitamente certificate;
 - b. allenamenti o flessibilità per raggiungere la sede: devono essere anticipatamente concordati tra Istituto, famiglia e Società sportiva, fermo restando che questi impegni sportivi devono essere compatibili con il percorso scolastico dello studente e devono essere autorizzati dall'Istituto.
4. Le assenze dello studente-atleta per attività sportiva, autorizzate secondo quanto stabilito dal comma precedente, devono essere:
 - a. preventivamente comunicate dalla Società sportiva (o dalla famiglia, con documentazione della Società) all'Istituto, nelle modalità concordate;
 - b. inserite sul registro elettronico da parte della segreteria scolastica;
 - c. successivamente verificate dall'Istituto come attività sportive effettivamente svolte da parte dello studente-atleta.
5. L'Istituto al fine di facilitare l'attività agonistico-sportiva dello studente-atleta può concedere forme di flessibilità sulle uscite anticipate. Tale flessibilità è relativa al tempo strettamente necessario per raggiungere la sede dell'impegno sportivo. Questa flessibilità è computata come compresa nell'attività sportiva.
6. Le assenze di cui ai commi precedenti non devono essere giustificate dalla famiglia in quanto inserite a sistema da parte della segreteria e concorrono per la validità dell'anno scolastico.

Art.9 – Uscite anticipate dello studente-atleta minorenni in assenza di accompagnatore

1. Lo studente-atleta minorenni può uscire dall'Istituto soltanto se accompagnato da un familiare maggiorenne o da un referente, anch'esso maggiorenne, autorizzato dalla famiglia.
2. In deroga al comma precedente, lo studente-atleta minorenni può essere autorizzato dal Dirigente Scolastico ad uscire in autonomia secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento sulle uscite anticipate.

Art.10 – Sospensione o termine del progetto in corso d'anno

1. Ove vengano meno le condizioni del Progetto studente-atleta – anche alla luce di quanto stabilito nel presente Regolamento – il Progetto può essere sospeso o anche terminare nel corso dell'anno scolastico.
2. studente e la sua famiglia hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto la sospensione o la decadenza dello status di studente-atleta.
3. Terminato o sospeso il progetto, vengono meno i requisiti e le eventuali autorizzazioni concesse.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.
3. Il presente regolamento non annulla, modifica o sostituisce, in tutto o in parte, la normativa vigente ad esso sovraordinata. Ove un articolo, un comma o comunque una o più parti del presente regolamento siano in contrasto con la normativa vigente, queste parti si considerano annullate e non producono effetti.
4. Resta sempre salvo il diritto dell'amministrazione ad esercitare azioni in autotutela per il proprio operato.
5. Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione degli organi collegiali competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Badà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93